COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 180

Proposte di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

CERRUTI ed altri: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse Amministrazioni (1640);

NANNUZZI ed altri: Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggi nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti della Amministrazione dello Stato (1901). . .

PRESIDENTE 180
NANNUZZI 180

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

PITZALIS, RUSSO SPENA, FINOCCHIARO e BUZZI: Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (438, 623, 833, 1019-*B*). 180

PRESIDENTE 180, 181, 182, 185
ARMATO, *Relatore* 180
MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 180, 185
NANNUZZI 182
DI PRIMIO. 182

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2067-*B*) 185

PRESIDENTE 185, 186, 202
BERLOFFA, *Relatore* 185
NANNUZZI 185, 202
VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 202

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore GRONCHI ed altri: Modificazioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2045) 202

PRESIDENTE. 202, 203
NANNUZZI 202
VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 202
ACCREMAN. 202
BERLOFFA 203
JACOMETTI. 203

Votazione segreta:

PRESIDENTE 203

La seduta comincia alle 9,38.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale in materia di norme sulla istruttoria sommaria, è stato presentato al Senato un disegno di legge, che tenta di risolvere il conflitto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione sorto in sede di applicazione della decisione. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato assegnato dal Presidente della Camera dei deputati alla IV Commissione giustizia.

Poiché il disegno di legge investe questioni di carattere costituzionale, mi sembra opportuno che la nostra Commissione chieda di esprimere almeno il suo parere sul provvedimento.

Propongo, pertanto, che la Commissione deliberi di chiedere al Presidente della Camera che il disegno di legge le venga assegnato per il parere.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cerruti ed altri: Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse Amministrazioni (1640); Nannuzzi ed altri: Trattamento economico de gli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Inquadramento degli impiegati dei ruoli aggiunti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nei ruoli organici delle stesse amministrazioni », d'iniziativa dei deputati Ceruti Carlo e Armato, e « Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti della amministrazione dello Stato », d'iniziativa dei deputati Nannuzzi, Pigni e Soliano. L'onorevole Nannuzzi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Su queste due proposte di legge il comitato ristretto ha esaurito il suo lavoro. Alla fine, ha consegnato il materiale al Ministero della riforma burocratica, perché provveda a redigere il testo finale, da trasmettere alla Commissione. Risulta che la cosa avverrà in giornata. Propongo, pertanto, di rinviare alla prossima seduta la discussione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Credo che la richiesta dell'onorevole Nannuzzi sia da accogliere. Quindi, se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Russo Spena, Finocchiaro e Buzzi: Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (438, 623, 833, 1019-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Russo Spena, Finocchiaro e Buzzi concernenti norme relative al personale non insegnante della scuola media e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, già approvate dalla nostra Commissione e modificate e successivamente modificate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Armato, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

ARMATO, *Relatore*. Ritorna alla nostra Commissione il testo della proposta di legge in esame, con alcune modifiche approvate dalla Commissione competente del Senato. Le modifiche, a mio parere, non sono molto rilevanti. Si tratta più che altro di un perfezionamento del testo sotto il profilo tecnico, al fine di renderlo più chiaro in materia di valutazione per intero del servizio prestato. Le modifiche si riferiscono all'articolo 4 con delle variazioni circa la fissazione dei termini e agli articoli 6, 7 e 11, nonché alle tabelle organiche. Il relatore si esprime in senso favorevole alle modifiche apportate, che non sono di grande rilievo, e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda l'approvazione della proposta di legge con le modifiche apportate, le quali, come ha detto il Relatore, non sono di grande rilievo. Le modifiche all'articolo 4 tendono a precisare al di fuori di ogni possibile equivoco quella che era l'intenzione del legislatore, che cioè queste norme eccezionali si applichino *una tantum*, perché, se si dovessero intendere secondo il testo letterale, ai posti di ruolo delle segreterie si addiverrebbe solo con concorsi speciali riservati a coloro che vengono assunti via via come provvisori, ciò che non è nelle intenzioni del legislatore, che vuole

sistemare quelli già assunti come provvisori, ma vuole che poi si proceda attraverso i normali concorsi.

Per quanto concerne l'articolo 6, il Senato ha voluto eliminare un inconveniente sfuggito al primo esame. In seguito alla legge n. 1859, cioè alla fusione della scuola di avviamento e della scuola media nella nuova scuola media unica, il personale non insegnante che era alle dipendenze del comune nelle scuole di avviamento passa alle dipendenze dello Stato nella nuova scuola media unica. A tale proposito, si chiarisce che l'esame colloquio sarà fatto dopo che il personale delle scuole di avviamento sarà stato inquadrato nella scuola media.

Quanto all'articolo 7, il Senato ha voluto eliminare il limite di un quinquennio. Il Senato ha tolto il limite del quinquennio e ha stabilito che tutto il personale sia sistemato con una graduatoria per esaurimento.

La modificazione all'articolo 11, infine, rimedia a una involontaria ingiustizia commessa a carico di un gruppo di personale. Loro sanno che la nostra legislazione è complessa e in questa complessità di leggi era sfuggito che coloro che avevano vinto un concorso nel 1955 e nel 1958 si erano poi trovati in condizioni di inferiorità nei confronti di coloro che, senza concorso, avevano preso servizio nel 1960. Si è voluto, perciò, mettere questo gruppo numericamente non rilevante di persone nel posto di anzianità che loro spetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario dei ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di Istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui ai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto o compia un periodo di servizio,

lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è calcolato nei corrispondenti ruoli ordinari. con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale di cui al presente articolo e ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

NANNUZZI. Non voglio presentare emendamenti. L'unico dubbio è che il testo che abbiamo predisposto per i ruoli aggiunti sia diverso da questo; se sarà approvato in quella forma, varrà quello e non questo. Non propongo modifiche perché, mentre qui si prevede un esame colloquio, nell'altro testo nessun esame è previsto per il complesso della Amministrazione dello Stato ed, in tale complesso, è compreso anche il personale non insegnante delle scuole.

DI PRIMIO. La legge generale non deroga alla legge speciale, anche se contraddittoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado vengono inquadrati. previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale della scuola media, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalle scuole di avviamento e che abbia diritto all'inquadramento stesso a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria

delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolga lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

Il Senato l'ha così modificato con un comma aggiuntivo:

ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purché in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo speciale transitorio sarà valutato, nella prima applicazione della presente legge, per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato la tabella *A* nel seguente testo:

TABELLA *A*.

Personale di Segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
202	Vice Segretario	—
229	Segretario aggiunto . . .	dopo 4 anni
271	Segretario	dopo 3 anni nella qualifica inferiore
325	Primo Segretario	dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto
402	Segretario Principale . .	dopo 7 anni nella qualifica inferiore
500	Segretario Capo (1) . . .	⅓ per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonché ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica.

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5 % dei posti complessivi del ruolo dei segretari.

Il Senato l'ha così modificata:

TABELLA *A*.

Personale di Segreteria della carriera di concetto delle scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Coefficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
202	Vice Segretario	—
229	Segretario aggiunto . . .	dopo 4 anni
271	Segretario	dopo 3 anni nella qualifica inferiore
325	Primo Segretario	dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto
402	Segretario Principale . .	dopo 7 anni nella qualifica inferiore
500	Segretario Capo (1) . . .	⅓ per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonché ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica.

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5% dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della presente legge tali posti saranno coperti tutti per merito comparativo.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la tabella *A* nel testo del Senato.

(*È approvata*).

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A proposito della tabella *A* or ora approvata così com'è stata modificata dal Senato, desidero specificare che essa mira ad attenuare gli svantaggi di una particolare situazione determinatasi tra il personale di segreteria delle scuole secondarie superiori e quello della scuola media. Infatti, essendoci nella scuola media abbondanza di posti e nella scuola secondaria superiore deficienza, con questi concorsi il personale della scuola media sarà sistemato, contrariamente a quello della scuola secondaria superiore.

PRESIDENTE. Le tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* non sono state modificate.

Non possiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto, perché non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli articoli modificati dal Senato.

Rinviamo, quindi, la votazione a scrutinio segreto alla prossima seduta, restando inteso che la discussione sulla proposta di legge e l'esame degli articoli sono già stati esauriti.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2067-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2067-*B*, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 marzo 1965 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 maggio 1965.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Berloffa.

BERLOFFA, *Relatore*. Il testo del disegno di legge ha subìto delle modifiche – da parte del Senato – che sono per la maggior parte formali.

Le modifiche apportate all'articolo 1 e all'articolo 2, sono conseguenza del decreto legislativo con cui è stata approvata la prima fase del conglobamento, e che nel frattempo è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Siccome il decreto in questione non fa più riferimento ai coefficienti di tabella, è sembrato opportuno al Senato, nello approvare questo disegno di legge, adeguarsi.

Correlativamente, siccome i quadri 1 e 3 — quelli relativi cioè alla carriera direttiva ed esecutiva — parlano di qualifiche corrispondenti a quelle previste dal decreto del gennaio 1957, n. 3, si è dovuto procedere all'equiparazione e si sono dovuti introdurre i quadri 5 e 6.

All'articolo 2 si è dovuto procedere non alla sostituzione, bensì alla modificazione dei quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959.

All'articolo 3 il Senato ha ritenuto che al 2° comma, una volta parlato di servizi meccanografici, non si dovesse parlare di servizi « elettro-contabili ». La stessa soppressione di vocabolo sussiste anche al 3° comma del medesimo articolo.

All'articolo 5 il Senato ha ritenuto di dover meglio specificare le categorie alle quali competono le indennità per i servizi meccanografici.

Per quanto riguarda l'articolo 7, il Senato ha ritenuto di abolire il riferimento ai titoli di studio prescritti dal primo comma dell'articolo 4 della stessa legge. È questa la modifica sostanziale apportata dal Senato al disegno di legge ,per quanto la Camera, all'articolo 10, prevedendo il conferimento dei posti nella carriera di concetto, non abbia fatto alcun riferimento ad un titolo di studio specifico, ma solo al titolo di studio di primo e di secondo grado. Infatti, mentre per coloro che sono già funzionari del Ministero delle finanze non si fa riferimento al titolo specifico, il titolo di studio era richiesto nel testo approvato dalla Camera per coloro che parteciperann oal concorso per la prima volta.

Il Senato ha ritenuto, pertanto, di sopprimere le parole relative al titolo di studio ritenendo sufficiente il titolo di studio richiesto dal testo approvato dalla Camera per coloro che parteciperanno al concorso per la prima volta.

NANNUZZI. Mi chiedo perché, se non è necessario adesso, il titolo di studio dovrebbe essere necessario dopo.

BERLOFFA, *Relatore*. Il Governo sarebbe favorevole a fare riferimento al titolo di studio specifico, ma lei sa, onorevole Nannuzzi, quante elaborazioni ha avuto questo testo in

riferimento alle richieste dei sindacati. In effetti, con l'articolo 10, noi creiamo una categoria di privilegiati.

Giustamente è stato fatto osservare: perché questa categoria di privilegiati è prevista dall'articolo 10? Ecco la *ratio* della modifica: eliminiamo questo titolo di studio specifico e lasciamo questi generici. Per la stessa ragione abbiamo modificato l'articolo 8, che riguarda i posti disponibili della carriera di concetto nella prima attuazione della presente legge.

L'altra modifica riguarda l'articolo 10. In effetti all'articolo 10, non era stato aggiunto, come nei precedenti articoli, il comma « agli impiegati inquadrati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959 ». Era stata una dimenticanza. Negli articoli precedenti per tutte le carriere è riportata questa dizione. In realtà, per la sua implicita applicazione, questa dizione si sarebbe potuta sopprimere in tutti gli articoli, ma il Senato ha ritenuto di mantenerla in piedi e, quindi, di aggiungerla dove non esisteva.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la modifica è formale. Nel primo comma, quando si dice « previsti dalla tabella » si era dimenticato di specificare « tabella 1 », e il numero è stato aggiunto.

Per le stesse considerazioni fatte poc'anzi, è stato aggiunto un emendamento: « Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso i centri meccanografici in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti e che sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per la stessa ragione è stato aggiunto un emendamento all'articolo 12: « Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro meccanografico dell'Istituto centrale di statistica in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti ».

All'articolo 13 nel coordinamento era sfuggito che dopo le parole « fermo restando il disposto del precedente articolo 8 », bisognava aggiungere anche gli articoli 9 e 10. Più oltre nello stesso articolo era detto: « concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli »; ma non si indicava quali erano gli articoli. Perciò si è aggiunto « 11 e 12 ».

Anche all'articolo 13 per il titolo di studio è stato aggiunto un altro comma: « Sono ammessi al concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto di cui al primo comma, i diurnisti inquadrati nella seconda categoria, a norma dei precedenti articoli 11 e 12, ancorché sprovvisti del titolo di studio previsto dal precedente articolo 4, purché in possesso di diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado ».

Il primo comma dell'articolo 15 si è dovuto modificare in correlazione alle modifiche apportate agli articoli 1 e 2: « L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione di posti nelle carriere esecutive di cui ai quadri 14, 18, 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, stabilita con il precedente articolo 2 ».

Il Senato ha poi ritenuto di aggiungere un articolo 16: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. L'articolo 1 era stato così approvato dalla nostra Commissione:

ART. 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in conformità ai quadri da 1 a 4 annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nei ruoli organici di cui al precedente comma e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 dello stesso testo unico è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Il Senato ha modificato come segue il secondo comma:

« L'equiparazione tra le qualifiche previste dagli annessi quadri 1 e 3 e quelle indicate negli articoli 153, 180 e 186, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, e successive modificazioni, è effettuata in base agli annessi quadri 5 e 6 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, che con le variazioni apportate dal Senato, risulta così formulato:

« Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in conformità ai quadri da 1 a 4 annessi alla presente legge.

L'equiparazione fra le qualifiche previste dagli annessi quadri 1 e 3 e quelle indicate negli articoli 153, 180 e 186, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è effettuata in base agli annessi quadri 5 e 6 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

Questo articolo nel testo approvato dalla Camera risultava così formulato:

ART. 2.

I quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituiti, rispettivamente, dai quadri 5, 6 e 7 allegati alla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Ai quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono apportate le seguenti modificazioni:

i posti di archivista, applicato ed applicato aggiunto del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza — personale addetto agli uffici — di cui al quadro 14, sono ridotti a 1214 e sono aumentati a 600 i posti di operatore tecnico di 1ª classe, operatore tecnico di 2ª classe ed operatore tecnico aggiunto previsti nello stesso ruolo;

i posti di operatore tecnico di 1ª classe, operatore tecnico di 2ª classe ed operatore tecnico aggiunto del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al quadro 18, sono ridotti a 1470;

i posti di operatore tecnico di 1ª classe, operatore tecnico di 2ª classe ed operatore tecnico aggiunto delle carriere esecutive dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di cui al quadro 19, sono ridotti a 955 nel ruolo del personale degli uffici del registro ed a 151 nel ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. La nostra Commissione l'aveva così approvato:

ART. 3.

Il personale della carriera direttiva di cui all'anesso quadro 1 svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento tra i centri stessi e gli altri uffici periferici del Ministero delle finanze per i servizi meccanografici.

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici ed elettro-contabili presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera ausiliaria di cui al quadro 4 svolge presso i centri di elaborazione le mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Senato ha modificato il secondo e il terzo comma come segue:

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici presso i centri di elaborazione ».

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di elaborazione.

Pongo in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso; esso, modificato nel secondo e terzo comma coi testi del Senato, ora approvati dalla nostra Commissione, risulta così formulato:

ART. 3.

Il personale della carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento tra i centri stessi e gli altri uffici periferici del Ministero delle finanze per i servizi meccanografici.

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera ausiliaria di cui al quadro 4 svolge presso i centri di elaborazione le mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Il Senato non ha apportato variazioni all'articolo 4.

Passiamo all'articolo 5, che nel testo approvato dalla Camera era così formulato:

ART. 5.

Al personale addetto ai servizi meccanografici del Ministero delle finanze spetta l'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Al personale di cui agli annessi quadri n. 1, 2 e 3, e a quello contemplato negli articoli 11 e 12 della presente legge, addetto ai centri di elaborazione dei dati, nonché al personale addetto ai servizi meccanografici presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze, compete l'indennità meccanografica nelle misure previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Pongo in votazione il testo del Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 6 non sono state apportate variazioni.

Passiamo all'articolo 7; esso nel testo della Camera era così formulato:

ART. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati, che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e che siano forniti di uno dei titoli di studio prescritti dal primo comma dell'articolo 4 della presente legge ed in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Senato ha modificato il primo comma nel modo seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, quale risulta dalla modificazione apportata dal Senato al primo comma:

ART. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data

della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. La nostra Commissione l'aveva così approvato:

ART. 8.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze, forniti di uno dei titoli di studio prescritti dal secondo comma dell'articolo 4 della presente legge ed in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Senato ha modificato il primo comma nel modo seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 8, che, con la modificazione apportata dal Senato, risulta così formulato:

ART. 8.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati ».

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(*È approvato*).

All'articolo 9 non sono state apportate variazioni.

Passiamo all'articolo 10, che nel testo della Camera era così formulato:

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge la metà dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, prevista nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonché dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici.

La Commissione esaminatrice è composta.

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

« Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Il Senato ha così modificato l'ultimo comma:

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni. l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Agli impiegati inquadrati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959 ».

Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso; esso, con la modificazione apportata dal Senato, risulta così formulato:

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge la metà dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, prevista nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonché dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carrriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Agli impiegati inquadrati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11, che nel testo approvato dalla Camera era così formulato:

ART. 11.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assùnto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Il Senato ha così modificato i primi due comma:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso i centri meccanografici in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti e che sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione i primi due comma modificati dal Senato.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso. Esso, con le variazioni apportate dal Senato, risulta così formulato:

ART. 11.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso i centri meccanografici in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti e che sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12, che nel testo approvato dalla Camera era così formulato:

ART. 12.

Per l'espletamento di particolari compiti attinenti la meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurni-

sta di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità, da reclutarsi, a domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro delle finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'Istituto centrale di statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuità lodevole servizio presso detto Istituto.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4.

L'assunzione avverrà tenendo conto anche dell'anzianità di servizio fino al raggiungimento del numero di 610 unità.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato ha così modificato il secondo comma:

« L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro meccanografico dell'Istituto centrale di statistica in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti ».

Pongo in votazione il secondo comma approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 12 nel suo complesso. Esso, con la modificazione apportata dal Senato, risulta così formulato:

« Per l'espletamento di particolari compiti attinenti la meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità, da reclutarsi, a domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro delle finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'Istituto centrale di statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuità lodevole servizio presso detto Istituto.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro meccanografico dell'Istituto centrale di statistica in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

L'assunzione avverrà tenendo conto anche dell'anzianità di servizio fino al raggiungimento del numero di 610 unità.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13, che nel testo approvato dalla Camera era così formulato:

ART. 13.

« Fermo restando il disposto dei precedenti articolo 8, primo comma, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma si prescinde dai limiti massimi di età.

Il Senato ha così modificato il primo comma:

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli 8, 9 e 10, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12 ».

Pongo in votazione la modificazione del Senato.

(*È approvata*).

Il Senato ha poi aggiunto il seguente terzo comma:

« Sono ammessi al concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto di cui al primo comma, i diurnisti inquadrati nella seconda categoria a norma dei precedenti articoli 11 e 12, ancorché sprovvisti del titolo di studio previsto dal precedente articolo 4, purché in possesso di diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo del Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso. Esso, con le modificazioni apportate dal Senato, risulta così formulato:

ART. 13.

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli 8, 9 e 10, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma si prescinde dai limiti massimi di età.

Sono ammessi al concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto di cui al primo comma, i diurnisti inquadrati nella seconda categoria a norma dei precedenti articoli 11 e 12, ancorché sprovvisti del titolo di studio previsto dal precedente articolo 4, purché in possesso di diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

(*È approvato*).

All'articolo 14 non sono state apportate variazioni.

Passiamo all'articolo 15; esso nel testo della Camera risultava così formulato:

ART. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione dei posti di operatore tecnico, già previsti dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, risultante dagli allegati quadri 5, 6 e 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Senato ha modificato il primo comma come segue:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione di posti nelle carriere esecutive di cui ai quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, stabilita con il precedente articolo 2 ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso. Esso, con la variazione apportata dal Senato, risulta così formulato:

ART. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione di posti nelle carriere esecutive di cui ai quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, stabilita con il precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo 16:

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora ai quadri di raffronto

Quadro 1.

Testo approvato dalla Camera:

Quadro n. 1 nel testo approvato dalla Camera.

QUADRO N. 1.

Carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Direttore centrale	1
	Ispettore generale	1
500	Direttore di zona di 1ª classe e Ispettori capi	5
402	Direttori di zona di 2ª classe	6
325	Vice Direttori di zona di 1ª classe	11
271	Vice Direttori di zona di 2ª classe	
		24

Quadro n. 1 nel testo approvato dal Senato:

QUADRO N. 1

CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA	Numero dei posti
Direttore centrale	1
Ispettore generale	1
Direttori di zona di 1ª classe e Ispettori capi	5
Direttori di zona di 2ª classe	6
Vice direttori di zona di 1ª classe	11
Vice direttori di zona di 2ª classe	
	24

Pongo in votazione il testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Quadro n. 2 nel testo approvato dalla Camera:

QUADRO N. 2.

Carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Segretari capi	4
402	Segretari principali	12
325	Primi segretari	20
271	Segretari	
229	Segretari aggiunti	54
202	Vice segretari	
		90

Quadro n. 2 nel testo modificato dal Senato:

QUADRO N. 2.

CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE
PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA	Numero dei posti
Segretari capi	4
Segretari principali	12
Primi Segretari	20
Segretari	
Segretari aggiunti	54
Vice Segretari	
	90

Pongo in votazione il testo del quadro n. 2 approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Testo approvato dalla Camera:

QUADRO N. 3.

Carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	20
271	Operatori tecnici capi	80
229	Primi operatori tecnici	150
202	Operatori tecnici di 1ª classe	350
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		600

Testo approvato dal Senato:

QUADRO N. 3.

CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE
PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA	Numero dei posti
Assistenti tecnici	25
Operatori tecnici capi	100
Primi Operatori tecnici	200
Operatori tecnici di 1ª classe	450
Operatori tecnici di 2ª classe	
Operatori tecnici aggiunti	
	775

Pongo in votazione il quadro 3 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Testo approvato dalla Camera:

QUADRO N. 4.

Carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
173	Commessi	10
159	Uscieri capi	50
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		60

Testo approvato dal Senato:

QUADRO N. 4.

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

QUALIFICA	Numero dei posti
Commessi	**10**
Uscieri capi	**50**
Uscieri	
Inservienti	
	60

Pongo in votazione il quadro 4 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Quadro n. 5 nel testo della Camera:

QUADRO N. 5.

Carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
	Personale addetto agli uffici.	
325	Assistenti tecnici	25
271	Archivisti capi	200
229	Primi Archivisti e Assistente alla vigilanza	425
202	Archivisti	
180	Applicati	1.214
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	
180	Operatori tecnici di 2ª classe	600
157	Operatori tecnici aggiunti	
		2.464
	Capo ufficio cifra e telegrafo.	
325 271 229	Capo ufficio cifra e telegrafo	1
		1
	Ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario.	
325	Assistente agrario superiore	1
271	Assistenti agrari capi	2
229	Primi Assistenti agrari	3
202	Assistente agrario	1
		7

Questo quadro è stato soppresso dal Senato.

Pongo in votazione la soppressione.

(*È approvata*).

Quadro n. 6 nel testo della Camera:

QUADRO N. 6.

Carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuto Procuratori	485
229	Primi Archivisti	1.400
202	Archivisti	3.930
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	1.470
180	Operatori tecnici di 2ª classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		7.345

Esso è stato soppresso dal Senato. Pongo in votazione la soppressione.

(*È approvata*).

Quadro 7 nel testo approvato dalla Camera:

QUADRO N. 7.

Carriere esecutive dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
	Ruolo del personale degli uffici del registro.	
325	Assistenti tecnici	60
271	Aiuti Procuratori	240
229	Primi Archivisti	950
202	Archivisti	
180	Applicati	2.8500
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	
180	Operatori tecnici di 2ª classe	955
157	Operatori tecnici aggiunti	
		5.055
	Ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.	
325	Assistenti tecnici	15
271	Aiuti Conservatori	60
229	Primi Archivisti	200
202	Archivisti	
180	Applicati	855
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1ª classe	
180	Operatori tecnici di 2ª classe	151
157	Operatori tecnici aggiunti	
		1.281

Questo quadro è stato soppresso dal Senato.

Pongo in votazione la soppressione.

(*È approvata*).

Il Senato ha aggiunto i seguenti quadri che prendono i numeri 5 e 6.

Quadro 5

QUADRO N. 5.

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE CON LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DIRETTIVE PREVISTE DAL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA	QUALIFICA CORRISPONDENTE
Direttore centrale	Ispettore generale
Ispettore generale	Ispettore generale
Direttore di zona di 1ª classe e Ispettore capo	Direttore di divisione
Direttore di zona di 2ª classe	Direttore di sezione
Vice Direttore di zona di 1ª classe	Consigliere di 1ª classe
Vice Direttore di zona di 2ª classe	Consigliere di 2ª classe

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Quadro 6

QUADRO N. 6.

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE CON LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE ESECUTIVE PREVISTE DAL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA	QUALIFICA CORRISPONDENTE
Assistente tecnico	Archivista superiore
Operatore tecnico capo	Archivista capo
Primo operatore tecnico	Primo archivista
Operatore tecnico di 1ª classe	Archivista
Operatore tecnico di 2ª classe	Applicato
Operatore tecnico aggiunto	Applicato aggiunto

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

NANNUZZI. Affinché non sorgano equivoci nell'approvazione della legge, voglio far notare che nel testo definitivo dell'articolo 11, che riguarda i diurnisti straordinari assunti in base all'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è precisato che, dopo essere inquadrati come diurnisti, non più straordinari, spetta il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Però questa norma non è ripetuta all'articolo 12, che riguarda i cottimisti, che vengono assunti dall'esterno, dall'Istituto centrale di statistica. Evidentemente, ci siamo dimenticati sia noi sia il Senato di ripetere la norma. Quale è l'interpretazione da dare? A mio avviso, siccome non è detto quale sia per questi impiegati il trattamento economico e giuridico, potrebbe sorgere un pro-

blema interpretativo. Vorrei, quindi, che fosse chiaro che all'articolo 12 si applicano gli stessi principî dell'articolo 11, perché si tratta di personale, che ha la stessa qualifica e le stesse attribuzioni.

PRESIDENTE. Penso che il Governo condivida questa interpretazione della norma.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente, una volta che sono inquadrati nella categoria dei diurnisti, ne prendono tutti i beneficî. Quindi, i beneficî del personale dell'articolo 11 sono anche per il personale dell'articolo 12, perché è personale che si trova nelle stesse condizioni.

NANNUZZI. Ma non sempre per gli uffici è ovvio. Quindi, è utile questo chiarimento.

PRESIDENTE. L'interpretazione dell'onorevole Nannuzzi, comunque, è condivisa dal Governo.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri: Modificazioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge « Modificazioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica ».

Svolgerò io stesso una breve relazione.

La proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Gronchi, Segni, Paratore, Parri e Ruini, è stata già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 maggio 1965 e assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa.

Il testo del progetto è molto semplice, perché si tratta di un semplice adeguamento dell'indennità, dovuta al Presidente della Repubblica, all'attuale valore della lira. È dal 1948 che questo assegno personale non viene adeguato; si tratta, quindi, di un doveroso rimedio molto ritardato, a dire il vero, a questa carenza, che è durata per tanti anni.

Il Relatore propone, senz'altro, l'approvazione della proposta di legge. L'assegno attualmente è di 12 milioni l'anno e viene portato a 30 milioni l'anno. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Desidero solamente un chiarimento. All'articolo 2 si dice che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Siccome l'assegno è annuale, suddiviso in 12 mensilità, direi che si intende per tutto l'anno finanziario 1965. Mi sembra che questa dovrebbe essere l'esatta interpretazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma la nuova misura si applica dal mese successivo all'entrata in vigore della legge. All'articolo 1 si parla chiaramente di 12 mensilità.

NANNUZZI. Mi sembra che, in base alla dizione adottata, nel 1965 debbano essere corrisposti al Presidente della Repubblica 30 milioni. Non ha importanza che la legge sia approvata alla fine del primo semestre del 1965, perché, se ne avesse, bisognerebbe introdurre un « a decorrere dal... ». Secondo me l'attuale dizione indica effetti retroattivi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Siccome l'esercizio finanziario è annuale, tecnicamente si deve parlare di anno finanziario (è un onere che incide sull'anno finanziario), ma che sia di 12 o 6 mesi questo onere non è detto. L'articolo 1, parlando di 12 mensilità, implicitamente stabilisce che l'onere va riferito ai mesi e che non può essere retroattivo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ci sarebbe il tempo materiale di corrispondere l'intero onere di 12 mensilità, essendoci ormai soltanto 6 mesi da oggi alla fine del 1965.

ACCREMAN. Desidero spiegare i motivi che spingono il mio gruppo ad approvare la proposta di legge, altrimenti la nostra adesione potrebbe avere il senso di una specie di reverenza, senza motivi particolari.

Noi siamo favorevoli a questa legge in base ad una tesi che – analogicamente – non si discosta da quanto disse poco tempo fa in aula l'onorevole Laconi, a proposito degli emolumenti ai parlamentari. Il dibattito allora fu abbastanza ampio e venne ripreso dalla Televisione, se ne interessarono i giornali. Noi, come allora, continuiamo a ripetere che queste spese, che si chiamano remunerazione, massimamamente servono per la necessità di tutti, e certo non per la rappresentanza in senso stretto.

Ora, se si trattasse di aumentare l'emolumento al Presidente della Repubblica, portandolo a 30 milioni, soltanto per le spese di rappresentanza – che non servono più oggi come servivano ieri – probabilmente si potrebbero avanzare dei dubbi e delle perplessità. Ma non è così. Noi riconosciamo che nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica ha dei poteri politici effettivi (siamo una

Repubblica parlamentare atipica). Mi riferisco ai poteri politici, che vanno dallo scioglimento anticipato delle Camere fino a tutta un'altra sequenza di poteri che obbligano il Presidente ad una serie di attività politiche, oltre a quelle di pura rappresentanza.

Il motivo, quindi, che ci spinge ad essere favorevoli all'approvazione di questa legge è che si tratta di consentire ad uno dei poteri politici dello Stato di adempiere alle funzioni politiche che la Costituzione gli assegna.

BERLOFFA. Per quanto riguarda il dubbio sollevato dall'onorevole Nannuzzi, a me pare che se questa legge viene approvata oggi, sul bilancio dell'anno finanziario graverà la maggiore spesa per i mesi che verranno, in rapporto alle mensilità che sono computate in riferimento all'aumento di 30 diviso 12. Questo per l'aspetto formale.

Per quanto riguarda la sostanza della legge, noi l'approviamo per i motivi illustrati dal Presidente. Dal 1948 in poi l'esercizio pratico dei poteri politici riservati dalla Costituzione al Capo dello Stato ha largamente confermato l'esigenza di non riferire l'aumento delle spese solo ad un aumento di spese di pura rappresentanza; notevole è, infatti, la consistenza delle attribuzioni che la Costituzione ha voluto affidare al Presidente della Repubblica.

JACOMETTI. Noi siamo favorevoli all'approvazione di questa proposta di legge anche perché ci sembra umiliante che l'assegno del Presidente della Repubblica sia rimasto invariato per tanti anni, quando tutte le altre cose, tutti gli altri valori sono mutati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del ministero delle finanze ». (2067 B):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

Senatore GRONCHI ed altri: « Modificazioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 107, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica » (2405):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bressani, Caprara, Carcaterra, Castelli, Cavallari Nerino, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Pigni, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,28.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI